

“CODESIGN TOSCANA”

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione, denominata **“Codesign Toscana – Ente del Terzo Settore”** o, in forma abbreviata **“Codesign Toscana - ETS”**.

L'Associazione ha sede nel Comune di Prato(PO) e ha durata illimitata. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n.53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – art.5 lettera d) del D.Lgs. 117/2017;
- formazione universitaria e post-universitaria – art.5 lettera g) del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 – art.5 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale – art. 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione e dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa – art.5 lettera l) del D.Lgs. 117/2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1 comma 2 lettera c) della legge n.106 del 6 giugno 2016 – art.5 lettera p) del D.Lgs. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge n.53 del 8 marzo 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge n.244 del 24 dicembre 2007 - art. 5 lettera w) del D.Lgs. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – art. 5 lettera z) del D.Lgs. 117/2017.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- promuovere, sviluppare e realizzare attività con finalità culturali; tavole rotonde, focus group, workshop e mentoring di codesign per la diffusione della cultura progettuale e destinate a soggetti sia pubblici che privati;
- promuovere la didattica e la formazione nei confronti dei propri associati, organizzando mostre ed eventi, corsi, laboratori, manifestazioni, attività di networking ed altre attività similari rivolte ad adulti e minori;
- promuovere la diffusione della cultura della progettazione collaborativa anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni e fiere, sia nazionali che internazionali;
- valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura della progettazione collaborativa insieme allo scambio di esperienze ed idee attraverso lo svolgimento di attività editoriali e culturali in Italia ed all'estero;

Per la realizzazione di suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

- promuovere momenti di formazione, laboratoriali e divulgativi, attorno alle metodologie della progettazione collaborativa applicata a temi quali rigenerazione urbana, transizione ecologica e digitale, innovazione socio-culturale e partecipazione;
- organizzare mostre, dibattiti, seminari e rappresentazioni in genere;
- realizzare e distribuire pubblicazioni aventi come oggetto la cultura progettuale e collaborativa, come libri, report, paper, opuscoli, studi, ricerche e materiale didattico in genere;
- divulgare e diffondere tramite tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi legati alle attività realizzate, anche grazie all'utilizzo della multimedialità e delle nuove tecnologie;

- svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati ed altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale del design collaborativo;
- proporsi come punto di riferimento e come struttura di servizio per aziende, imprese, università ed enti pubblici relativamente alla sua missione istituzionale per progetti dedicati a temi quali rigenerazione urbana, transizione ecologica e digitale, innovazione socio-culturale e partecipazione;
- promuovere iniziative destinate all'approfondimento dei propri scopi statutari;
- organizzare iniziative culturali a carattere locale nell'ottica di esportarle a livello nazionale ed internazionale
- svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, volte al raggiungimento dei propri scopi statutari ed alla loro diffusione;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

L'Associazione potrà esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, le quali saranno secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e conformi a quanto previsto dal D.M. 107/2021. Le stesse saranno individuate dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e potrà, altresì realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

In caso di Soci minorenni, deve essere presentata, oltre alla regolare domanda di ammissione, una liberatoria da parte di un genitore o del tutore legale del minore con la quale si autorizza il minore a partecipare alle attività dell'associazione.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio. La richiesta di ammissione dovrà contenere:

- a) i dati a norma di legge necessari all'identificazione ed un indirizzo email dove ricevere le comunicazioni da parte dell'associazione, ivi comprese le convocazioni delle assemblee;
- b) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi sociali.

La ratifica dell'ammissione dovrà avvenire con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente o di altro membro dell'Organo di amministrazione appositamente delegato, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati. Nel caso la domanda venga respinta, deve essere data comunicazione e motivazione all'interessato nei 60 giorni successivi al diniego. L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci, nella sua prima riunione utile.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

I Soci minorenni hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a presenziare alle assemblee ma non hanno diritto di voto, il loro voto potrà essere esercitato attraverso gli esercenti la potestà genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà acquisito da parte del socio minorenne al raggiungimento della maggiore età.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le delibere dell'Organo di amministrazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo amministrativo, nei termini e con le modalità stabilite dall'organo stesso.

Al fine del raggiungimento degli scopi associativi i Soci possono costituirsi in Commissioni di lavoro e/o territoriali.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni;
- si renda moroso di oltre trenta giorni nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione, assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi, alimenti e provochi contrasti con gli altri Soci.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla data di delibera.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio);
- il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di amministrazione o di almeno un decimo dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci tramite pubblicazione dell'avviso sulle pagine

social e/o sul sito web e/o tramite email. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto, tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione, e purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato dagli intervenuti. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti g), ed h).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo

degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la delibera di scioglimento. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'associato potrà partecipare alle assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione prende il nome di Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica almeno tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederà con sollecitudine, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

L'organo di amministrazione può essere composto da soci e non soci purché sia rispettato quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

All'interno dell'Organo di amministrazione saranno nominati: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

L'Organo di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Organo di amministrazione:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i termini e le modalità per il versamento della stessa;
- e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega;
- f) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di amministrazione stesso;
- g) redigere i Regolamenti interni (e disciplinari specifici) da proporre all'approvazione

dall'Assemblea dei Soci;

- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- j) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dell'Organo stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri. È compito del Presidente o del Vicepresidente ratificare l'ammissione a Socio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, Il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell'Organo di amministrazione successiva, che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo formato da tre soggetti, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, corrispettivi da parte degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di amministrazione predisporrà il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'Organo di amministrazione nella persona del Segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione inoltre, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore

La locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, senza che ciò comporti modifica statutaria, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del settore.